

N.di Repertorio

N. di Raccolta

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno il giorno del mese di

- -

In Verona, nella

Avanti a me Dottor Notaio in, iscritto presso il Collegio Notarile di

sono personalmente comparsi i signori:

....., consigliere/rappresentante/delegato della fondazione Smith Kline, CF:
....., con sede a Roma in via Terenzio, 35:

- quale legale rappresentante dell'UNIVERSITÀ DI VERONA, CF.
....., con sede in 37129 - Verona , Via dell'artigliere. 8.

premesso che:

- la Fondazione SmithKline ha finanziato e consentito la raccolta nel tempo - nell'ambito di una propria area di attività di studio e ricerca – di informazioni, dati e campioni biologici afferenti la patologia dell'autismo, oggi inseriti ed organizzati in due BANCHE , la cd. "BANCA DATI CLINICI SULL'AUTISMO" e la "BIO-BANCA SULL'AUTISMO" (di seguito anche "BANCHE");
- con il termine "Biobanca" si intende: collezione organizzata e strutturata di campioni di materiale biologico provenienti da persone affette da sindrome dello spettro autistico, e loro familiari, costituita allo scopo di raccogliere estrarre e conservare cellule, materiale genetico e relativi prodotti proteici di individui con caratteristiche genomiche utili a capire le basi genetiche dell'autismo e la predisposizione alla sua insorgenza
- con il termine "Banca dati clinici" si intende: raccolta organizzata e strutturata dei dati anagrafici, genealogici, anamnestici, diagnostici e clinici di individui affetti da sindrome dello spettro autistico e loro familiari, raccolti e archiviati in un data base informatizzato, in modo che siano collegabili ai campioni biologici conservati nella Biobanca.
- L'Università di Verona, attraverso il suo Dipartimento Materno Infantile e di Biologia-Genetica, poi confluito nel Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione, ha dato esecuzione a due Convenzioni stipulate con la Fondazione Smith Kline rispettivamente in data 14 febbraio 2007 ed 11 aprile 2007 (e proroghe contrattuali rispettivamente del 16 gennaio 2009 e del 10 aprile 2009), con le quali, ha realizzato le attività di cui al punto successivo, mantenendo la Fondazione Smith Kline la qualità di *"titolare unico ed esclusivo di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale, di brevetto di copyright e/o di altri diritti che possano*

scaturire dall'esecuzione dell'incarico";

- In esecuzione di dette convenzioni, l'Università di Verona, ha provveduto alla raccolta dei campioni biologici e dei dati clinici, ha coordinato tutte le fasi di costituzione delle due BANCHE ed ha messo a disposizione strumenti e locali per la conservazione del materiale biologico compendiato nella Biobanca Autismo;
- La Biobanca è attualmente situata presso il Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione dell'Università di Verona e la Banca dati clinici situata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
- Le Parti allegano al presente atto costitutivo una perizia giurata di stima del valore delle due BANCHE, redatta dal in data;
- per tale ragione è intenzione della Fondazione Smith Kline e dell'Università di Verona costituire una nuova Fondazione denominata "ITAN – Italian Autism Network".

ciò premesso si dichiara quanto segue:

Articolo 1.

1. La Fondazione Smith Kline e l'Università di Verona, come sopra rappresentate, costituiscono una Fondazione denominata:

"ITAN Italian Autism Network"

per la quale sarà chiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 11 e seguenti del codice civile.

Articolo 2.

1. La Fondazione ha sede presso l'Università di Verona, Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione, 37134 Verona, Strada Le Grazie 8.

Articolo 3.

1. La Fondazione non ha fini di lucro.

2. I suoi scopi sono la promozione della ricerca sull'autismo attraverso il mantenimento e lo sviluppo della "BIO-BANCA SULL'AUTISMO" e della "BANCA DATI CLINICI SULL'AUTISMO" e un appropriato utilizzo scientifico delle stesse per il miglioramento delle conoscenze di tale malattia e nella ricerca di possibili cure. Tali scopi potranno essere raggiunti mediante l'utilizzo delle due BANCHE, che verranno costantemente aggiornate e monitorate attraverso il progressivo apporto di nuovi dati clinici, materiali biologici, studi, ricerche, seminari, simposi, scambi di dati ed esperienze con enti aventi oggetto e finalità simili o complementari, quali enti di ricerca, aziende socio-sanitarie, dipartimenti e cliniche universitarie, ecc.

3. Per il raggiungimento di tale scopo la Fondazione si avvarrà del patrimonio di cui al successivo articolo 4, dell'opera volontaria e gratuita dei fondatori e di eventuali altri benefattori e dell'attività di soggetti terzi volontari e non. Essa potrà compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario che l'organo amministrativo riterrà necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo. Potrà inoltre, ove necessario per il pieno raggiungimento dei propri fini di utilità sociale, compiere prestazioni a terzi contro corrispettivo e, più in generale, attività di natura commerciale purchè strumentali al perseguimento dei fini primari non lucrativi e in termini accessori e comunque non prevalenti rispetto agli stessi, nel rispetto degli artt. da 3 a 9 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

Articolo 4.

1. Ai fini dell'assolvimento dei fini predetti, la Fondazione Smith Kline e l'Università di Verona, come sopra rappresentate e nella loro qualità di fondatori, dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, il patrimonio iniziale della costituenda Fondazione ITAN.

Articolo 5.

1. Le norme sulla amministrazione e sui regolamenti degli organi sociali sono contenute nello Statuto, firmato dai fondatori ed allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Articolo 6.

1. Quali primi componenti del Collegio dei Garanti vengono designati i signori:

- PIGNATTI PIER FRANCO, nato a il, residente in, vian., in rappresentanza dell'Università degli Studi di Verona, quale Ente Fondatore;

- DALLA BERNARDINA BERNARDO, nato a il, residente in, vian., codice fiscale in rappresentanza dell'Università degli Studi di Verona, quale Ente Fondatore;

- DA ROS LUCIO, nato a il, residente in, vian.; codice fiscale

- NICELLI ANNA LISA, nata a il, residente in, vian.; codice fiscale

- RIZZINI PAOLO, nato a il, residente in, vian.; codice fiscale

- VIVANTI PAGETTI DONATA, nata a il, residente in, vian.; codice fiscale

- PIERANDREA MUGLIA, nato a il, residente in, vian.; codice fiscale

- EMILIANGELO RATTI, nato a il, residente in, vian., codice fiscale

Articolo 7.

1. Quali primi componenti del Consiglio di Amministrazione, per i primi tre esercizi, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, vengono designati i signori:

- UNIVR1....., nato a il, residente
in, vian.;
- UNIVR2....., nato a il, residente
in, vian.;
codice fiscale

- DA ROS LUCIO, nato a il, residente in, via
.....n.;
codice fiscale;
- NICELLI ANNA LISA, nata a il, residente in, via
.....n.;
codice fiscale;
- RIZZINI PAOLO, in veste di Presidente, nato a il, residente in
....., vian.;
codice fiscale;
- GENSINI, nato a il, residente in, via
.....n.;
codice fiscale

Articolo 8.

1. Quali componenti del Comitato Scientifico per i primi tre esercizi, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, vengono designati i signori:

- PIGNATTI PIER FRANCO....., nato a il, residente
in, vian.,
- DALLA BERNARDINA BERNARDO....., nato a il
....., residente in, vian.,
codice fiscale;
-, nato a il, residente in, vian.
.....;
codice fiscale;
-, nato a il, residente in, vian.
.....;
codice fiscale;
-, nato a il, residente in, vian.
.....;
codice fiscale;
-, nato a il, residente in, via
.....n.;
codice fiscale;
-i....., nato a il, residente in, via
.....n.;
codice fiscale;
-, nato a il, residente in, via

.....n.;
codice fiscale;
-, nato a il, residente in, via
.....n.;
codice fiscale;
-, nato a il, residente in, via
.....n.;
codice fiscale;
-, nato a il, residente in, via
.....n.;
codice fiscale;
- COSENTINO Diego,....., nato a il, residente in
....., vian.;
codice fiscale

Articolo 9.

1. I primi componenti del Consiglio di Amministrazione porranno in essere nei termini di legge tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento della Fondazione da parte dell'autorità competente, per l'acquisto della personalità giuridica e l'iscrizione nel Registro prefettizio delle persone giuridiche nonché per la tempestiva iscrizione nell'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003, n. 266 (in attuazione dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 7 dicembre 1997, n. 460); a tale effetto essi sono tenuti ad apportare al presente atto ed al relativo statuto tutte le eventuali modifiche che venissero richieste dalle autorità competenti.
2. Spese e tasse del presente atto e ogni altra connessa e dipendente sono a carico dei soggetti fondatori.
3. Richiestone, io notaio ho ricevuto questo atto, che pubblico mediante lettura da me datane, alla presenza dei testimoni, alle parti, che lo approvano, confermano e firmano con me notaio, unitamente all'allegato "A".
4. Consta il presente atto di fogli

F.to

F.to

Allegato "A" del n. di Repertorio

ALLEGATO A

STATUTO

Articolo 1
DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita in Verona, per volontà della Fondazione Smith Kline e dell'Università degli Studi di Verona, una Fondazione denominata "ITAN – Italian Autism Network".
2. La Fondazione ha sede presso l'Università di Verona, Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione, 37134 Verona, Strada Le Grazie 8, o, in seguito, presso altra Struttura dell'Università di Verona che dovesse in futuro incorporarlo o, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato scientifico, presso ogni altra Struttura dell'Università di Verona che dovesse apparire consona allo svolgimento delle attività ed al perseguimento dei fini della Fondazione.

Articolo 2
SCOPO

1. Gli scopi della Fondazione, culturali e scientifici con esclusione di qualsiasi fine di lucro, sono quelli di: promuovere la ricerca sull'autismo attraverso il mantenimento e lo sviluppo della "BIO-BANCA SULL'AUTISMO" e della "BANCA DATI CLINICI SULL'AUTISMO" e il loro appropriato sfruttamento scientifico per il miglioramento delle conoscenze di tale malattia e della relativa cura.
2. Tali scopi potranno essere raggiunti mediante l'utilizzo delle due BANCHE, che verranno costantemente perfezionate e aggiornate attraverso acquisizione, selezione, organizzazione e monitoraggio di nuovi dati clinici, materiali biologici, studi, ricerche, seminari, simposi, stipulazione di *material transfer agreements* (MTA), ecc.
3. La Fondazione promuoverà la raccolta di fondi e sovvenzioni per finanziare attività di ricerca e studio, nell'area suindicata, e lo sviluppo di attività di formazione nell'ambito dei propri fini, avvalendosi di strutture tecniche adeguate e istituendo, a favore di ricercatori esterni, premi e borse di studio.
4. La Fondazione può inoltre promuovere e/o organizzare manifestazioni di ogni genere, autonomamente o in collaborazione con terzi, allo scopo di acquisire notorietà, consenso e sostegno, anche avvalendosi di mezzi telematici di comunicazione al pubblico.
5. La Fondazione coinvolgerà, oltre a Dipartimenti e docenti dell'Università di Verona, altri enti (enti di ricerca, Dipartimenti di altri atenei, aziende sanitarie) e altri docenti, ricercatori e *manager* esperti del settore).
6. Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà pertanto:
 - promuovere intese con istituti ed enti pubblici o privati di ricerca scientifica o altri soggetti della Pubblica amministrazione nazionale od estera;
 - finanziare o ricevere finanziamenti per le attività scientifiche promosse e gestite direttamente o da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e/o private, associazioni o altre fondazioni;
 - curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico;

- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di formazione e/o aggiornamento, anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati e da associazioni;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, aziende ospedaliere, cliniche, centri di assistenza medica, associazioni e fondazioni italiane ed estere e con altri enti che operino con finalità scientifiche, umanitarie, ideali o comunque altruistiche;
- promuovere la tutela dei diritti civili dei pazienti autistici e l'aggregazione degli stessi;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o a qualsiasi titolo posseduti, prendere in locazione immobili o in affitto, noleggio o *leasing* strumenti ed apparecchiature che risultassero utili o necessari per l'esercizio della propria attività.
- partecipare, costituire o concorrere alla costituzione di associazioni e istituzioni pubbliche e private, organizzazioni riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta a finalità analoghe.

7. La Fondazione "ITAN – Italian Autism Network" si prefigge inoltre:

- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
- di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
- di usare, una volta assoltte tutte le necessarie procedure, nella propria denominazione e in qualsiasi proprio segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*" o l'acronimo "*ONLUS*".

Articolo 3
PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione ITAN sarà costituito inizialmente dalla piena proprietà della "BIO-BANCA SULL'AUTISMO" e della "BANCA DATI CLINICI SULL'AUTISMO" e beni accessori.
2. Con il termine "Biobanca" si intende: collezione organizzata e strutturata di campioni di materiale biologico provenienti da persone affette da sindrome dello spettro autistico, e loro familiari, costituita allo scopo di raccogliere estrarre e conservare cellule, materiale genetico e relativi prodotti proteici di individui con caratteristiche genomiche utili a capire le basi genetiche dell'autismo e la predisposizione alla sua insorgenza.
3. Con il termine "Banca dati clinici" si intende: raccolta organizzata e strutturata dei dati anagrafici, genealogici, anamnestici, diagnostici e clinici di individui affetti da sindrome dello spettro autistico e loro familiari, raccolti e archiviati in un data base informatizzato, in modo che siano collegabili ai campioni biologici conservati nella Biobanca.
4. Il patrimonio verrà progressivamente incrementato mediante contributi, sovvenzioni, donazioni, erogazioni o legati di terzi, devoluzioni risultanti dalla liquidazione di altri enti senza fini di lucro, da acquisire nelle forme di legge, sempreché essi non vengano destinati ad alimentare il fondo di gestione di cui all'articolo seguente.

Articolo 4
FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali atti di liberalità, devoluzioni o disposizioni *mortis causa*;
- da eventuali altri contributi e finanziamenti erogati dallo Stato, Enti territoriali, Enti pubblici, italiani ed internazionali;
- dall’alienazione o capitalizzazione di cespiti patrimoniali non vincolati, deliberata dal Consiglio di Amministrazione per obiettive esigenze di gestione e/o per un più efficace o razionale perseguimento dei fini della Fondazione, senza pregiudizio, comunque, della congruità della complessiva dotazione patrimoniale;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse, ivi comprese eventuali attività non prevalenti ed accessorie di natura commerciale, come specificato in atto costitutivo.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione sono:

1. il Collegio dei Garanti
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. il Comitato Scientifico.
5. L’eventuale Organo di controllo.

Articolo 6
COLLEGIO DEI GARANTI.

1. Il Collegio dei Garanti è nominato per la prima volta in atto costitutivo dai Fondatori senza limiti di durata ed è composto da otto membri, di cui due in rappresentanza dell’Università di Verona. In caso di decesso o dimissioni o altro evento estintivo del rapporto (tra i quali non rientra la cessazione dell’attuale attività o impiego per pensionamento), il Collegio sarà integrato dai restanti membri mediante cooptazione deliberata a maggioranza dei componenti in carica, ad eccezione dei componenti dell’Università di Verona nominati dal Rettore, la cui sostituzione compete, su proposta del Direttore del Dipartimento o Dipartimenti di ultima afferenza dei due citati membri, al Rettore stesso che, sotto pena di decadenza, la comunicherà entro il termine che gli verrà assegnato dal Presidente del Collegio dei Garanti.

Qualora venga simultaneamente meno la maggioranza dei componenti, il Collegio sarà integrato da componenti designati dai soci fondatori, sentito il parere dei componenti del Consiglio di amministrazione. Fino a che non siano completate le procedure di cooptazione, il Collegio delibererà

validamente a maggioranza dei componenti in carica.

2. Il Presidente del Collegio provvede alla convocazione di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione o di tre Garanti.

3. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Garanti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, quali audio-video conferenza o la sola audio conferenza purchè in entrambe le ipotesi siano soddisfatti i requisiti di cui al settimo comma dell'art. 8 e i relativi verbali vengano redatti, nell'apposito Libro delle Riunioni dei Garanti, da colui che di volta in volta viene designato Segretario verbalizzante.

4. Il Collegio dei Garanti ha il compito di:

- vigilare sulla rispondenza ai fini istituzionali delle attività intraprese o da intraprendere su impulso del Consiglio di Amministrazione, del quale può chiedere la convocazione per discutere e deliberare su connesse, specifiche e rilevanti questioni;
- procedere alla designazione di tre membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma del terzo comma dell'art. 7;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico e provvedere alla sostituzione dei componenti receduti o il cui rapporto si estingue per altra causa, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;
- procedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico;
- proporre la revoca per giusta causa o gravi motivi (ad es., violazione di norme di legge, dello statuto o dei regolamenti, grave e perdurante inadempimento dei doveri dell'ufficio anche quando sia dovuto a forza maggiore, svolgimento di altre attività per conto proprio o di terzi in contrasto anche solo potenziale con gli interessi della Fondazione, sopravvenuta indegnità a causa di comportamenti pregiudizievoli al decoro della Fondazione, ecc.) dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico, comunque designati o nominati, del Collegio sindacale o del Sindaco Unico;
- deliberare, in seduta congiunta – anche telematica - con il Consiglio di amministrazione e a maggioranza dei voti dei componenti dei due organi, l'approvazione di un Codice etico, di eventuali Regolamenti generali o di funzionamento degli organi, in particolare del Comitato scientifico;
- vigilare sul rispetto da parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico del Codice etico e dei Regolamenti e rivolgere, se del caso, agli altri organi o a singoli componenti degli stessi diffide, censure, rilievi o mozioni;
- esprimere parere vincolante sulle proposte di modifica dello Statuto di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 8;
- finché non vengano attivati organi di controllo della gestione e/o di revisione contabile, esaminare il progetto di bilancio consuntivo di esercizio e il resoconto sulla gestione redatti dal Consiglio di Amministrazione, previa eventuale richiesta di esibizione delle scritture contabili, con facoltà di formulare rilievi e ferma restando l'esclusiva responsabilità gestionale e contabile del Consiglio.

5. I componenti del Collegio dei Garanti dovranno astenersi dal voto in ogni deliberazione che possa riguardare la loro persona o coinvolgere loro interessi diretti o indiretti o la regolarità di atti non collegiali dagli stessi personalmente posti in essere o dei loro atti collegiali in qualità di membri del

Consiglio di Amministrazione o del Comitato Scientifico.

Articolo 7
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione amministrativa della Fondazione è affidata ad un Consiglio composto da:

- tre membri designati dal Collegio dei Garanti nel proprio seno e non;
- due membri che verranno designati dall'Università di Verona;
- altri membri, non oltre quattro, designati dal Collegio dei Garanti, anche su proposta del Comitato Scientifico, in quanto "benemeriti" per aver dato alla Fondazione significativi apporti sul piano scientifico, organizzativo ed economico.

2. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di membro del Comitato Scientifico onde evitare possibili intralci ai processi decisionali o situazioni individuali di conflitto.

3. La presidenza del Consiglio di Amministrazione compete ad uno dei membri designati dal Collegio dei Garanti eletto a maggioranza dai componenti del Collegio dei Garanti stesso.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica **tre anni** e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e sono rieleggibili.

5. Essi possono essere revocati – per giusta causa o gravi motivi – con le modalità indicate nel precedente articolo 6; con la stessa delibera che dispone la revoca si provvede alla nomina dei sostituti. Qualora, nel corso dello stesso esercizio finanziario e per qualunque motivo, dovesse cessare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà precedersi a nuova nomina dell'intero Consiglio, attenendosi ai criteri per la sua composizione indicati nel presente articolo.

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, in via straordinaria, ogni qualvolta il Collegio dei Garanti o il suo Presidente lo ritengano opportuno, ovvero quando lo richiedano tre o più consiglieri.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione dovranno astenersi dal voto in ogni deliberazione che possa riguardare la loro persona o coinvolgere loro interessi diretti o indiretti o la regolarità di atti non collegiali dagli stessi personalmente posti in essere.

Articolo 8
COMPITI E RUOLO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Spetta al Consiglio d'Amministrazione di:

- a) provvedere alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- b) formulare linee guida per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;
- c) valutare ed approvare il Piano delle attività predisposto dal Comitato Scientifico ed autorizzare ogni iniziativa scientifica che comporti un utilizzo delle due BANCHE che non sia stato contemplato precedentemente nel suddetto Piano;
- d) approvare entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio preventivo ed, entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio consuntivo, previo invio del relativo progetto e di un resoconto sulla gestione almeno 30 giorni prima al Collegio dei Garanti ai fini degli adempimenti di cui

all'ultimo punto del quarto comma dell'art. 6;

- e) deliberare eventuali modifiche allo Statuto, che verranno approvate con la maggioranza di almeno 2/3 (due - terzi) del Consiglio, previo parere favorevole del Collegio dei Garanti;
- f) redigere un progetto di Codice etico ed uno o più Regolamenti circa il funzionamento degli organi, da approvare in seduta congiunta – anche telematica - con il Collegio dei Garanti secondo quanto previsto da quarto comma, penultimo punto, dell'art. 6.
- g) deliberare sui rilievi dal Collegio dei Garanti mossi al bilancio ed al resoconto sulla gestione ai sensi dell'ultimo punto del quarto comma dell'art. 6;

2. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero il consigliere o i consiglieri delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

3. Le cariche di Consigliere, di Presidente e di membro del Comitato Scientifico sono gratuite, spettando unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni attribuite.

4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente almeno **7 (sette) giorni** liberi prima della riunione con lettera, contenente l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'elenco delle materie da trattare, da spedire mediante corriere, fax, telegramma o posta elettronica al domicilio degli amministratori.

5. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante corriere, fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno, al domicilio dei consiglieri.

6. Le adunanze del Consiglio sono valide a condizione che vi sia stata regolare convocazione e quando sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, sia in audio-video conferenza o in sola audio conferenza purché, in entrambe le ipotesi, si verifichino le seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e ricevere, esaminare, o trasmettere documenti.

8. I verbali delle deliberazioni di Consiglio sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle rispettive sedute.

9. E' fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di:

- concedere fidejussioni;
- prestare avalli;
- consentire iscrizioni ipotecarie sui beni costituenti il patrimonio della Fondazione.

Articolo 9 IL PRESIDENTE

1. Il Collegio dei Garanti designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che a norma del terzo comma dell'art. 7 ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Egli convoca il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre Amministratori.
3. Il Presidente, oltre a vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari e mantiene i rapporti con le autorità di controllo e vigilanza.
4. Il caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente, nominato dal Consiglio o, in difetto, il Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Articolo 10

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere riutilizzati nell'attività della Fondazione o comunque per incrementarne il patrimonio.
2. Non è consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione o dei fondi e delle riserve durante la vita della Fondazione, in modo diretto o indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. Configura in ogni caso una distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'art. 10, comma 6 del D.lgs. 460/1997

Articolo 11

ORGANO DI CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Ove sia obbligatorio per legge o quando se ne ravvisi la necessità in ragione dell'evolversi della situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, il Collegio dei Garanti procede alla nomina di un organo di controllo costituito, nel rispetto delle vigenti norme imperative, da un Sindaco Unico oppure, da un Collegio Sindacale.
2. Il Collegio Sindacale, ove nominato, è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti, scelti tutti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
3. I sindaci scaduti sono rieleggibili.
4. All'atto della nomina viene dal Collegio dei Garanti designato anche il Presidente del Collegio e determinato l'emolumento per il triennio.
5. I requisiti e le competenze dei componenti dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono determinati a norma di legge; all'organo di controllo compete anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci attribuiscano quest'ultima ad un revisore o ad una società di revisione.
5. L'organo di controllo rimane in carica per **tre anni**, e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Articolo 12

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo competente per l'organizzazione e la realizzazione del progetto di ricerca sull'autismo. Esso definisce la metodologia della ricerca, valuta e controlla le fasi di sviluppo del progetto. Valuta nel merito ed approva le proposte scientifiche per studi sulle informazioni contenute nella Banca Dati e sui materiali contenuti nella Biobanca.

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di 15 persone. Può essere membro del Comitato Scientifico chiunque, avendo dimostrato piena e fattiva condivisione dei fini della Fondazione, abbia fornito o sia in grado di fornire particolari contributi scientifici alla conservazione, all'incremento ed allo studio del patrimonio di dati raccolti nelle due BANCHE ed abbia comunque le competenze e qualità professionali necessarie per la realizzazione del Piano di attività del Comitato scientifico di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 8 e dei programmi di ricerca medico-scientifica della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica un **triennio** e sono riconfermabili.

2. Membri di Diritto, e quindi permanenti, del Comitato scientifico sono: il prof. Pier Franco Pignatti e il prof. Bernardo Dalla Bernardina, dell'Università di Verona, avendo gli stessi svolto un ruolo preminente nella raccolta ed organizzazione dei dati rispettivamente confluiti nella BIOBANCA SULL'AUTISMO e nella BANCA DATI CLINICI SULL'AUTISMO.

3. I membri di diritto potranno essere revocati per i motivi di cui al sesto punto del quarto comma dell'art. 6 solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria su iniziativa del Collegio dei Garanti, nel cui *quorum* deliberativo non si computano i soggetti direttamente interessati, in cui voto è il tal caso sospeso (cfr. art. 6, quinto comma).

3. Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Presidente e nomina un Segretario, al quale competono mansioni organizzative in relazione alle attività dell'organo.

4. Il Comitato Scientifico, ai sensi del secondo comma dell'art. 1, esprime il proprio parere vincolante in merito alla delibera del Consiglio di Amministrazione sul trasferimento dell'attuale sede della Fondazione in altra Struttura dell'Università di Verona.

5. Il Comitato, oltre allo sviluppo delle BANCHE, formula i programmi di ricerca medico-scientifica della Fondazione e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni in ordine al relativo finanziamento, come sarà meglio specificato nel Regolamento del Comitato scientifico (vedi quarto comma dell'art. 6).

Articolo 13 TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 DURATA, ESTINZIONE, SCIoglimento ED EFFETTI

1. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

2. Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall'art. 27 Codice Civile ovvero quelle di scioglimento previste dall'art. 28, 1° e 2° comma, del Codice Civile, la Fondazione verrà posta in liquidazione su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Collegio dei Garanti.

3. I liquidatori, in numero di tre, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione che potrà sceglierli anche nel proprio seno.
4. Qualsiasi sia la causa di estinzione della Fondazione, tutti i suoi beni saranno devoluti a cura del Consiglio di Amministrazione ad altri enti pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Articolo 15

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i membri dei vari organi statutari o fra gli stessi membri e la Fondazione e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE della Camera di Commercio di Verona che qui si intende integralmente richiamato.

Le controversie di cui al precedente capoverso, per le quali il tentativo di conciliazione non abbia dato esito positivo, o non sia stato esperito a seguito della comune volontà delle parti, saranno decise mediante arbitrato della CAMERA ARBITRALE della CAMERA DI COMMERCIO di Verona, in conformità al relativo Regolamento che qui si intende integralmente richiamato. L'arbitrato sarà rituale. Salva diversa decisione delle parti, la controversia dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al suddetto Regolamento della CAMERA ARBITRALE.

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi Italiane vigenti in materia.

Verona.....

F.to

F.to dott.

